

REGOLAMENTO AMMISSIONE ALLA SERIE A1 SUPERLEGA 2020/21

Premessa

1. Potranno iscriversi al Campionato di Serie A1 SuperLegA 2020/21 le società classificate dal **primo** al **tedicesimo** posto del Campionato di Serie A1 Superlega **2019/2020**.
2. Le Società dovranno presentare la domanda di ammissione e saranno iscritte alla Serie A1 SuperLegA dopo avere adempiuto a tutte le disposizioni emanate dalla Lega Pallavolo Serie A e dalla FIPAV in materia.

Art. 1 – Commissione di Ammissione ai Campionati e definizioni

1. La Commissione di Ammissione al Campionato **2020/21** è nominata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto di Lega. Resta in carica per l'anno sportivo di riferimento.
2. Alla citata Commissione dovranno essere trasmesse le domande di partecipazione alla Serie A1 SuperLegA ai sensi di quanto previsto dagli artt. 9 e ss. del Regolamento Gare FIPAV.
3. Alla Commissione di Ammissione Campionati sono attribuiti tutti i compiti ed i poteri previsti dal presente Regolamento.
4. La Commissione di Ammissione ai Campionati Serie A ha sede presso la Lega Pallavolo Serie A Maschile in Bologna, via Rivani n. 6.
5. Nel presente Regolamento si intende per:
 - **FIPAV**: Federazione Italiana Pallavolo;
 - **FIVB**: Federazione Internazionale di Pallavolo;
 - **CEV**: Confederazione Europea di Pallavolo;
 - **Commissione**: Commissione di Ammissione al Campionato;
 - **Lega**: Consorzio Lega Pallavolo Serie A Maschile;
 - **Serie A1 SuperLegA**: il massimo campionato nazionale di pallavolo maschile;
 - **Società**: società sportiva dilettantistica avente titolo sportivo di partecipare alla Serie A1 SuperLegA **2020/21** e che ne presenta richiesta ai sensi del presente Regolamento;
 - **Tesserati della rosa della prima squadra**: almeno 22 persone: minimo 13 atleti (con il maggior numero di ingressi in campo e a seguire di iscrizioni a referto in partite ufficiali del campionato di A1 Superlega **2019/20**, Supercoppa e Coppa Italia), minimo 2 allenatori; 1 fisioterapista, 1 medico sociale, 1 scoutman, 1 preparatore atletico, 1 team manager, 2 altri collaboratori a scelta (dirigente e/o collaboratore appartenente allo staff tecnico e/o atleta).

Art. 2 – Domanda di ammissione alla Serie A1 SuperLegA e contestuale rinnovo dell'adesione alla Lega

1. Le Società indicate in premessa dovranno far pervenire alla Commissione la documentazione di cui al successivo art. 3, entro e non oltre le ore **12 del 15 luglio 2020**.
2. Per la partecipazione alla Serie A1 SuperLega è richiesta la costituzione in forma di società sportiva di capitali dilettantistica e la nomina dell'Organo di controllo (collegiale o monocratico) o del Revisore sia per le società richiedenti che già detengano il titolo, sia per le società cessionarie del titolo medesimo.
3. Le Società titolari aventi titolo a partecipare alla Serie A1 SuperLega dovranno avere un capitale sociale minimo di euro **120.000 (centoventimila)** interamente sottoscritto e versato alla data di presentazione della domanda di ammissione.
4. In ogni caso il capitale sociale risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 3 lettera e) non dovrà essere inferiore a due terzi dello stesso in conseguenza di perdite pregresse o correnti.
5. Nel caso in cui dalla situazione patrimoniale ed economica redatta al **30/04/2020** risultassero perdite che riducono il capitale di oltre un terzo, la Società dovrà provvedere a ricostituire il capitale sociale al minimo previsto dal presente regolamento entro la data di presentazione della documentazione (**15 luglio 2020**) attestando i versamenti effettuati o i provvedimenti assunti (copie delle contabili di versamento e delle delibere), pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento.
6. Le Società:
 - cessionarie del titolo sportivo di Serie A1 SuperLega dovranno possedere tutti i requisiti (ivi compresi quelli relativi alla natura giuridica ed al capitale sociale pari a euro **120.000 (centoventimila)** che dovrà essere interamente versato e sottoscritto alla data di presentazione della documentazione di iscrizione), nonché rispettare tutti gli adempimenti, previsti dall'art. 13 del presente Regolamento.
7. Per le Società di cui al precedente comma 6 resta fermo quanto specificato nel paragrafo precedente in riferimento alle perdite.
8. Le Società di cui al comma 6 del presente articolo dovranno depositare presso la Lega entro il **14/01/2021** la documentazione attestante l'avvenuto adempimento di quanto indicato in tale comma.

Art. 3 – Documentazione

1. Le Società aventi titolo sportivo a partecipare al campionato di Serie A1 SuperLega dovranno depositare la seguente documentazione, sottoscritta in originale:
 - a) domanda di rinnovo dell'adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A, con relativa attestazione del versamento della quota di rinnovo (**Mod.1**);
 - b) domanda di prima adesione alla Lega, obbligatorio solo per le Società che non hanno fatto parte del Consorzio Lega Pallavolo Serie A maschile nella stagione **2019/2020**, con relativa attestazione del

versamento della quota di adesione (**Mod.1 bis**) e del corrispettivo a titolo di contributo di prima iscrizione deliberato dalla Lega per tale stagione sportiva (**Mod.1 ter**);

- c) domanda di ammissione alla Serie A1 SuperLega (**Mod.2**);
- d) attestazione del versamento della tassa di iscrizione alla Serie A1 SuperLega da effettuare in FIPAV e documentazione attestante il versamento della tassa di affiliazione o riaffiliazione e dirigenti obbligatori FIPAV, per la stagione **2020/21** (**Mod.3**);
- e) situazione patrimoniale e relativo conto economico redatto alla data del **30/04/2020** su uno schema fornito dalla Lega, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e dall'Organo di controllo o dal Revisore (**Mod.4**);
- f) dettaglio dei crediti e debiti esposti in bilancio, limitatamente alle tipologie indicate nello schema predisposto dalla Lega, con indicazione delle relative date di scadenza, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società e dall'Organo di controllo o dal Revisore (**Mod.5 e Mod.5 bis**);
- g) dettaglio, su moduli predisposti dalla Lega (**Mod.6**), degli eventuali debiti esistenti nei confronti dell'erario e, in particolare:
 - I. dei debiti non ancora scaduti alla data del **30/04/2020** con indicazione delle relative causali e date di scadenza, nonché dei debiti già scaduti alla stessa data;
 - II. degli eventuali debiti nei confronti dell'erario già scaduti alla data del **31/12/2019**, ivi compresi quelli per i quali è ancora possibile il ravvedimento bonario;
 - III. degli eventuali debiti nei confronti dell'erario oggetto di rateizzazioni comunicate alle Commissioni di Ammissione al Campionato nominate nelle stagioni sportive **2019/2020** e precedenti.

I moduli innanzi indicati dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante della Società e dall'Organo di controllo o dal Revisore.

In caso di esistenza dei debiti indicati sub lett. g) II. e III. che precede il modulo dovrà essere corredato, alternativamente, o dalla documentazione comprovante il pagamento integrale di tali debiti, ovvero dalla documentazione attestante l'integrale rateizzazione di tali debiti, nonché il regolare e tempestivo pagamento delle relative rate scadute, oppure, infine, dalla documentazione attestante l'apertura di un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate (e/o con il suo Concessionario) per il disconoscimento del credito da quest'ultima eventualmente reclamato. In mancanza della suddetta documentazione le Società dovranno depositare, nei termini previsti dal presente articolo, una garanzia finanziaria, a favore della Lega, di importo pari al totale dei debiti sub nn. II. e III. per i quali non sia stata fornita idonea documentazione (ad esempio: totale debiti scaduti alla data del **31/12/2019** € 50.000,00; totale debiti relativi a vecchie

- rateizzazioni € 50.000,00; importo complessivamente rateizzato € 80.000,00; importo garanzia finanziaria € 20.000,00, maggiorato delle eventuali rate di dilazione scadute e non pagate), che sarà escussa nei termini e nelle modalità descritte dall'art. 5 (ii) del presente Regolamento, pena la non ammissione al campionato Serie A1 SuperLiga **2020/21 (Mod.8 bis)**;
- h) copia del fascicolo relativo all'ultimo bilancio approvato dall'organo competente, come depositato presso il Registro delle Imprese, completo di Bilancio e Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Relazione dell'Organo di Controllo o del Revisore, verbale dell'Assemblea di approvazione del bilancio corredato dalle relative relazioni accompagnatorie (relazione del C.d.A.), nonché copia dell'ultima dichiarazione annuale IVA presentata (la dichiarazione Iva non deve essere presentata dalle Società che abbiano optato nel precedente esercizio per il regime di cui alla Legge 398/91). Per le Società neo costituite che acquisiscono il titolo andrà depositato l'inventario di apertura **(Mod.7)**;
- i) garanzia finanziaria mediante deposito di garanzia bancaria a prima richiesta a favore della Lega **(Mod.8)**:
- per le società che hanno disputato il campionato di Serie A1 Superlega nell'anno sportivo **2019/20**, di importo pari ad euro **100.000 (centomila)**;
 - per le società cessionarie del titolo la garanzia finanziaria sarà sempre pari ad euro **500.000 (cinquecentomila)**, senza possibilità di **riduzione**, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 13 comma 17;
- j) deposito della dichiarazione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della Lega, attestante l'elenco dei dirigenti tesserati, oltre al Presidente, incaricate ed aventi poteri a partecipare con diritto di voto alle assemblee di Lega. Alla dichiarazione dovrà essere allegata la relativa deliberazione autorizzativa del C.d.A./Assemblea **(Mod.9)**;
- k) visura camerale di data non antecedente il **30/04/2020** da cui: (i) si ricavano i nominativi dei possessori delle azioni, nel caso di Società costituite nella forma di S.p.A., delle quote, nel caso di Società a responsabilità limitata; (ii) risulti che la società non sia in liquidazione o non abbia procedure concorsuali in corso, la natura giuridica della stessa, gli amministratori, i poteri degli stessi, il capitale deliberato e quello versato, l'Organo di controllo o il Revisore **(Mod.10)**;
- l) copia del libro verbali dell'Organo di controllo (a cui vanno aggiunte le verifiche del soggetto incaricato del controllo contabile se diverso dai Sindaci) o del Revisore relativo agli ultimi **12 mesi** e copia delle eventuali delibere di Assemblea Straordinaria avvenute nel medesimo periodo **(Mod.11)**;
- m) dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/03 e del GDPR UE 2016/179 redatta su apposito modulo fornito dalla Lega **(Mod.12)**;

n) dichiarazione di disponibilità di un impianto di gioco - che dovrà essere omologabile nel rispetto dei regolamenti Lega/FIPAV - redatta su apposito modulo predisposto dalla Lega, sottoscritto sia dal proprietario e/o ente/soggetto gestore dell'impianto che dalla Società (**Mod.13**). La capienza dell'impianto di gioco, pari a **3.000 posti a sedere**, dovrà essere attestata inderogabilmente con le modalità previste dall'apposito Regolamento di Lega. L'attestazione di agibilità e/o il certificato della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli dovrà essere di data successiva al **18/03/1996**;

o) dichiarazione in cui la Società si impegna, a pena di decadenza dall'ammissione alla Serie A1 SuperLega, ad aver tesserato alla data del **24/08/2020** almeno **12** atleti di cui:

1. almeno **sei** a titolo definitivo;

2. almeno **sei** che posseggano ciascuno una o più delle seguenti caratteristiche:

I. abbiano disputato, entrando effettivamente in campo, nell'ultima stagione sportiva almeno il **50%** delle gare nel Campionato di precedente appartenenza della Società o nel Campionato in cui si chiede l'ammissione;

II. abbiano disputato, qualora si tratti di atleti provenienti da Federazione straniera, nella stagione precedente almeno il **50%** delle partite del Campionato di massima divisione del Paese di appartenenza della Società per la quale aveva sottoscritto il precedente tesseramento;

III. siano effettivamente entrati in campo in almeno una partita ufficiale della nazionale seniores di appartenenza nella stagione **2019/20 (inteso fino al 24/08/2020)**;

La perdita di uno dei requisiti previsti sub 1) e 2) del presente punto, sia all'inizio che durante il Campionato, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento (**Mod.14**);

2. La Commissione, nel caso in cui dall'esame dei documenti depositati emergessero dati incompleti e/o contraddittori, ove ne riscontrasse la necessità, potrà richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione alle Società.

Art. 4 – Compensi per collaborazione sportiva dei tesserati

1. Entro il **15 luglio 2020**, le Società dovranno, altresì, depositare una dichiarazione, redatta su un modulo predisposto dalla Lega (**Mod.15**) e sottoscritta sia dal Legale Rappresentante della Società nonché da tutti i singoli tesserati della rosa della prima squadra e/o dai loro rappresentanti minuti di procura, attestante la percentuale dei compensi lordi (inclusi gli eventuali premi) corrisposti a favore degli stessi.

2. In mancanza della firma di un tesserato la Commissione potrà prendere in considerazione anche la produzione degli attestati dei versamenti dei compensi lordi o forme equivalenti, purché legalmente idonee.

3. All'interno di tale dichiarazione dovranno essere inseriti anche i "tesserati della rosa della prima squadra" che abbiano interrotto, per qualsivoglia motivo (trasferimento presso altro sodalizio, recesso unilaterale dal contratto, etc.), il rapporto di collaborazione sportiva con il sodalizio nel corso della stagione sportiva.
4. Ai fini dell'ammissione al campionato di Serie A1 Superlega **2020/21** le Società dovranno attestare, mediante deposito del Modulo indicato al comma 1 che precede, di avere corrisposto, alla data del **15/07/2020**, una percentuale non inferiore al **70%** del totale del compenso complessivamente pattuito (individualmente conteggiato) con tutti i "tesserati della rosa della prima squadra" per la stagione **2019/2020**. Le Società che non avranno provveduto al pagamento della suddetta percentuale minima, pertanto, non saranno iscritte al Campionato **2020/21**. Si precisa, al riguardo, che eventuali accordi tra Società e tesserati della rosa della prima squadra che prevedano il pagamento dei compensi pattuiti con riferimento alla stagione **2019/20** oltre il termine del **15/07/2020** (termine quest'ultimo entro il quale dovrà essere inderogabilmente versata una percentuale di compensi pari al **70%** del totale), non saranno considerati validi ai fini dell'ammissione al campionato, nonché della determinazione dell'importo della garanzia finanziaria.
5. Le Società, che alla data del **15/07/2020 non depositeranno** il modulo di cui sopra (**Mod.15**) **non** saranno iscritte alla Serie A1 Superlega **2020/21**.
6. I "tesserati della rosa della prima squadra", entro le **ore 12** del **15/07/2020**, potranno depositare presso la Commissione una lettera informativa in cui dovranno specificare l'esatta percentuale del compenso netto percepito sino a tale data. A seguito delle segnalazioni, la Commissione disporrà dei più ampi poteri istruttori per verificarne la veridicità. In particolare, avrà la facoltà di richiedere alle parti interessate la produzione di ulteriori documenti e/o disporre la convocazione delle stesse. In caso di dichiarazione mendace o errata, rispetto a quanto indicato nell'apposito modello (*Mod.15*), la posizione della Società sarà riqualficata di diritto dalla Commissione al fine di verificare se la stessa sia in possesso dei requisiti previsti dal comma 4 del presente articolo. In caso di dichiarazione mendace saranno applicate nei confronti delle Società le sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento.
7. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai precedenti punti, non si terrà conto dell'eventuale contenzioso con non più di 2 (due) "tesserati della rosa della prima squadra", a condizione che lo stesso sia stato formalmente avviato, anche a livello stragiudiziale, entro e non oltre il **15 giugno 2020**. Tuttavia, costoro, entro la data del **22 giugno 2020**, potranno richiedere la convocazione della Camera di Conciliazione della Lega che dovrà concludere i propri lavori entro il **6 luglio 2020**. In caso di mancata conciliazione verrà redatto un verbale, nel quale saranno succintamente riportate le posizioni espresse dalle parti e gli eventuali documenti da queste ultime esibiti. Tale verbale, e relativi documenti, saranno trasmessi

alla Commissione, la quale valuterà se tenere conto, o meno, dei debiti in contestazione sempre ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra.

8. Alle Società cessionarie del titolo sportivo, fermo restando l'obbligo di prestare la garanzia finanziaria di importo pari a quello indicato all'art. 3 lett. i) non si applicano le disposizioni del presente articolo qualora si tratti di Società neo-affiliate (per le quali non esistono situazioni pregresse).

Art. 4 bis – Controlli della Commissione Ammissione Campionati durante la stagione sportiva

1. La Commissione Ammissione Campionati provvederà a verificare, nel corso del campionato, il rispetto, da parte delle società partecipanti al Campionato di Serie A1 Superlega, dell'obbligo di tempestivo ed integrale pagamento dei compensi pattuiti con i "tesserati della rosa della prima squadra", nonché delle rate scadute previste nei piani dilazione (ove esistenti) relativi ai debiti erariali.
2. Al fine di consentire il controllo del pagamento dei **compensi dei tesserati** le società dovranno depositare in Lega, con le medesime modalità indicate nell'art. 4 che precede, le dichiarazioni (**Mod.15**) attestanti la percentuale delle mensilità lorde maturate (con esclusione, quindi, dei ratei relativi alla mensilità non ancora scadute, ovvero che scadono successivamente alle date indicate nel presente Regolamento) e corrisposte a favore dei "tesserati della rosa della prima squadra". In particolare:
 - entro e non oltre il **20 dicembre 2020** dovrà essere depositata la dichiarazione attestante il tempestivo pagamento del 100% delle mensilità lorde maturate alla data del **30 novembre 2020**;
 - entro e non oltre il **20 febbraio 2021** dovrà essere depositata la dichiarazione attestante il tempestivo pagamento del 100% delle mensilità lordi maturate alla data del **31 gennaio 2021**;
 - entro e non oltre il **20 aprile 2021** dovrà essere depositata la dichiarazione attestante il tempestivo pagamento del 100% delle mensilità lorde maturate alla data del **31 marzo 2021**;
 - entro le date indicate nel Regolamento di Ammissione al Campionato **2021/22** dovranno essere depositate le dichiarazioni attestanti il tempestivo pagamento del saldo dei compensi lordi, inclusi gli eventuali premi, complessivamente maturati nella stagione **2020/21**.
3. Potranno essere escluse dagli obblighi innanzi trascritte le posizioni di massimo **2** "tesserati della rosa della prima squadra" a condizione che la società interessata provveda a documentare, negli stessi termini indicati al comma 2 che precede, l'esistenza di un contenzioso non temerario formalmente avviato con tali tesserati, quanto meno a livello stragiudiziale, almeno **15 giorni** prima delle suddette scadenze.
4. Al fine di consentire il controllo del pagamento delle **rate scadute** previste nei piani di dilazione (ove esistenti) relativi ai debiti erariali le società dovranno depositare in Lega, entro i medesimi termini indicati nel comma 2 che precede (20 dicembre 2020, 20 febbraio 2021, 20 aprile 2021 e data

indicata nel Regolamento di Ammissione al Campionato **2021/22**), la documentazione attestante il tempestivo ed integrale pagamento delle rate scadute relative a tutti i piani di dilazione da queste ultime attivati.

5. Il mancato tempestivo deposito della documentazione indicata nei commi 2 e 4 che precedono, o l'accertata non veridicità della stessa, o il mancato tempestivo pagamento dei compensi e/o delle rate scadute previste nei piani dilazione relativi ai debiti erariali, comporterà, oltre all'attivazione della procedura di escussione delle garanzie finanziarie, ove prevista, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 5 – Garanzie finanziarie

1. Nel presente Regolamento per garanzia finanziaria si intende esclusivamente garanzia bancaria irrevocabile ed incondizionata del tipo a prima richiesta rilasciata da parte di primario istituto di credito di diritto italiano iscritto all'A.B.I. che non abbia in corso, o non abbia avuto in passato, controversie con la Lega.

(i) Garanzia finanziaria art. 3 lett. i)

Nel caso in cui nei termini di cui al presente Regolamento le Società non fossero in grado di depositare detta garanzia, potranno effettuare presso la Lega un deposito infruttifero a mezzo assegno circolare della somma portata in garanzia. Detto deposito potrà essere sostituito da regolare garanzia finanziaria entro e non oltre il **31/08/2020**; la Lega è autorizzata ad operare su detto deposito con le stesse modalità previste dal presente Regolamento per l'escussione della garanzia finanziaria.

La garanzia finanziaria verrà escussa, in tutto o in parte, dalla Lega nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

- a) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento di multe, ammende o quant'altro dovuto a qualsiasi titolo (in via esemplificativa: tasse gara, sanzioni pecuniarie del Giudice di Lega o degli organi giudicanti federali, etc.) alla Lega, alla FIPAV, alla CEV e alla FIVB entro **7 giorni** dalla relativa messa in mora;
- b) fino all'ammontare massimo garantito a fronte dell'insuccesso della procedura esecutiva esperita a seguito di lodi arbitrali, emessi a norma dei vigenti regolamenti di Lega, per debiti nei confronti di altri sodalizi aventi titolo a partecipare ai Campionati di Serie A nella stagione **2020/21** e antecedenti;
- c) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato rispetto degli accordi conclusi in sede di Camera di Conciliazione di Lega alle scadenze previste dal verbale di conciliazione per controversie tra Società aderenti alla Lega Pallavolo e tra queste e i tesserati appartenenti o appartenuti alla rosa della prima squadra, la stagione precedente e/o quella in corso;
- d) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato pagamento di crediti vantati da Società di Serie A derivanti da indennità di svincolo di atleti o altro titolo comunque fondato sui Regolamenti sportivi o di Lega, documentati dall'esistenza di fatture

regolarmente emesse alle date pattuite, non pagate e non contestate trascorsi **30 giorni** dalla scadenza;

- e) nell'ammontare massimo garantito in caso di mancata partecipazione al Campionato successiva al provvedimento di ammissione o di ritiro volontario o di rinuncia al di fuori dei termini di cui all'art. 12 del presente Regolamento, o per esclusione dal Campionato (successiva all'iscrizione) per provvedimento divenuto definitivo da parte degli organi di giustizia della FIPAV. In tale caso l'importo entrerà nella disponibilità della Lega;
- f) fino all'ammontare massimo garantito in caso di mancato adempimento di tutte le altre obbligazioni previste dal presente Regolamento e/o dagli altri Regolamenti di Lega.

In caso di concorso di più creditori che agiscano per l'escussione della garanzia finanziaria, la somma incamerata a tale titolo dalla Lega verrà ripartita: a) in primo luogo, in favore della Lega e della FIPAV, fino alla concorrenza dei crediti dalle stesse vantati; b) in secondo luogo, in favore delle società di serie A titolari dei crediti previsti dal presente articolo, fino alla concorrenza del loro ammontare;

Nel caso di attivazione della garanzia finanziaria totale o parziale nel corso della stagione **2020/21**, ai sensi del presente articolo, la Società avrà **15 giorni**, decorrenti dalla richiesta trasmessa dalla Lega al soggetto che ha fornito la garanzia, per procedere al suo reintegro. Superato tale termine senza che vi provveda, la Società sarà assoggettata alle sanzioni previste dall'art 6 del presente Regolamento.

La garanzia, i cui contenuti dovranno essere conformi al facsimile (**Mod.8**) fornito dalla segreteria della Lega, dovrà avere decorrenza dal **15/07/2020** e scadenza al **31/07/2021**, essere a prima richiesta e garantire i debiti assunti dalla Società richiedente l'ammissione per quanto previsto dalla lettera a) alla lettera f) che precedono.

Detta garanzia dovrà ricomprendere anche i debiti assunti nei confronti degli stessi soggetti nel periodo **01/08/2019 – 15/07/2020**.

All'atto del deposito della nuova garanzia, verificatane la regolarità, la Lega restituirà tutte le garanzie presso la stessa depositate relative alle stagioni precedenti.

(ii) Garanzia finanziaria art. 3 lett. g)

Tale garanzia finanziaria dovrà essere prestata dalle sole società che abbiano dichiarato, nell'apposito modulo previsto dall'art. 3, lett. g), l'esistenza di debiti erariali già scaduti alla data del **31/12/2019** e/o di debiti erariali scaduti alle date previste nei precedenti Regolamenti di Ammissione al Campionato e già oggetto di precedenti rateizzazioni e, nel contempo, che non abbiano depositato la documentazione comprovante il pagamento integrale di tali debiti, ovvero l'esistenza di una rateizzazione di tali debiti (nonché il regolare e tempestivo pagamento delle relative rate scadute), ovvero l'apertura di un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate (e/o con il suo Concessionario)

per il disconoscimento del credito da quest'ultima eventualmente reclamato.

Nel caso in cui nei termini di cui al presente Regolamento le suddette Società non fossero in grado di depositare detta garanzia, potranno effettuare presso la Lega deposito infruttifero a mezzo assegno circolare della somma portata in garanzia. La Lega è autorizzata ad operare su detto deposito, che potrà essere sostituito da regolare garanzia finanziaria entro il **31/12/2020**, con le stesse modalità previste dal presente Regolamento per l'escussione della garanzia finanziaria.

La garanzia finanziaria indicata in epigrafe, i cui contenuti dovranno essere conformi al facsimile (**Mod.8 bis**) fornito dalla segreteria della Lega, e che dovrà avere decorrenza dal **15/07/2020** al **31/07/2021**, sarà escussa dalla Lega, in tutto o in parte, fino alla concorrenza del totale dei debiti sub art. 3, lett. g, nn. II. e III. per i quali non sia stata tempestivamente fornita la documentazione indicata all'art. 4 bis, comma 4, del presente Regolamento.

Nel caso di attivazione della garanzia finanziaria totale o parziale ai sensi del presente articolo, la Società avrà **30 giorni** dalla richiesta trasmessa dalla Lega al soggetto che ha fornito la garanzia per procedere al suo reintegro. Superato tale termine senza che vi provveda, la Società sarà assoggettata alle sanzioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 6 – Sanzioni

1. In caso di violazione delle norme previste dal presente Regolamento gli Organi di Lega a ciò legittimati potranno applicare, nei confronti delle società, e dei loro tesserati, ammesse a partecipare alla Serie A1 SuperLega **2020/21**, le sanzioni pecuniarie e sportive previste dal presente Regolamento - in aggiunta all'attivazione della procedura di escussione della garanzia finanziaria ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie e sportive previste dai vigenti regolamenti della FIPAV - e, ove occorra, potranno deferire tali società, e i loro tesserati, ai competenti organi di Giustizia Federale, all'uopo richiedendo la/e sanzione/i da irrogare nel caso specifico.
2. In particolare, nei confronti delle società, e dei loro tesserati, ammesse a partecipare alla Serie A1 SuperLega **2020/21**, saranno applicate, singolarmente o cumulativamente, le seguenti sanzioni:
 - a) mancato rispetto, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, degli obblighi in materia di nomina del Collegio Sindacale o del Revisore, nonché di aumento, sottoscrizione e versamento del capitale sociale, ovvero di ricostituzione del capitale sociale (art. 2 del presente Regolamento):
 - l. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino ad **euro 60.000 (sessantamila)**, che dovrà essere versata entro **15 giorni** dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria;
 - b) perdita dei requisiti tecnici (art. 3, lett. "o" del presente Regolamento):

- I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino ad **euro 60.000 (sessantamila)**, che dovrà essere versata entro **15 giorni** dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria;
 - II. la perdita dei requisiti tecnici previsti dalla norma indicata in epigrafe, sia all'inizio che durante il Campionato, è equiparata al ritiro dal Campionato e produce, oltre all'applicazione della sanzione di natura pecuniaria, l'immediata decadenza dall'ammissione con conseguenziale perdita di tutti i diritti sportivi legati alla partecipazione alla Serie A1 SuperLega;
- c) mancato deposito e/o accertata non veridicità delle dichiarazioni relative ai "compensi dei tesserati della rosa della prima squadra", nonché mancato adempimento, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle obbligazioni assunte nei confronti degli stessi tesserati:
- I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino al massimo del valore della garanzia finanziaria prestata, che dovrà essere versata entro **15 giorni** dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria;
 - II. interdizione, da un minimo di **un mese** ad un massimo di **tre anni**, da qualsiasi incarico di rappresentanza di società per il rappresentante legale;
 - III. penalizzazione, da un minimo di **1 punto** ad un massimo di **5 punti**, nella classifica di regular season della stagione;
 - IV. divieto di cedere o acquisire un titolo, per la stagione successiva;
- d) mancato deposito e/o accertata non veridicità della documentazione attestante il tempestivo ed integrale pagamento delle rate scadute relative a tutti i piani di dilazione per debiti erariali (art. 4 bis comma 4), nonché mancato tempestivo pagamento delle rate scadute previste nei suddetti piani dilazione:
- I. sanzione pecuniaria da parte del Giudice di Lega fino al massimo del valore della garanzia finanziaria prestata, che dovrà essere versata entro **15 giorni** dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di escussione della garanzia finanziaria;
 - II. interdizione, da un minimo di **un mese** ad un massimo di **tre anni**, da qualsiasi incarico di rappresentanza di società per il rappresentante legale;
 - III. penalizzazione, da un minimo di **1 punto** ad un massimo di **5 punti**, nella classifica di regular season della stagione;
 - IV. divieto di cedere o acquisire un titolo, per la stagione successiva;
- e) mancato reintegro, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle garanzie finanziarie escusse dalla Lega:

- I. interdizione, da un minimo di **un mese** ad un massimo di **tre anni**, da qualsiasi incarico di rappresentanza di società per il rappresentante legale;
 - II. penalizzazione, da un minimo di **1 punto** ad un massimo di **5 punti**, nella classifica di regular season della stagione;
 - III. divieto di cedere o acquisire un titolo, per la stagione successiva.
- Nel caso in cui la decisione che disponga, a carico delle società sportive, la sanzione dei punti di penalizzazione (per le ipotesi contemplate nelle lett. "c", "d" ed "e" che precedono) divenga definitiva oltre il termine dell'ultima giornata di regular season, tale sanzione sarà scontata nella stagione sportiva successiva.

Art. 7 – Termini

Tutti i termini previsti dal presente Regolamento per l'inoltro della documentazione di cui agli articoli precedenti debbono intendersi **come perentori** e a pena di decadenza del diritto al deposito. Si riferiscono al momento in cui i documenti e/o gli atti devono pervenire in Lega. Potrà essere accettato l'invio di documentazione tramite fax o posta elettronica, purché giunga nel termine indicato e fatto salvo il deposito dell'originale entro **3 giorni** dalla scadenza del termine.

Art. 8 – Versamenti

I versamenti previsti quale quota di rinnovo o di adesione alla Lega dovranno essere effettuati mediante bonifico sul seguente conto corrente bancario intestato alla Lega Pallavolo Serie A:

CREDEM Banca – Filiale San Lazzaro di Savena (BO) – Via Repubblica, 48 –
CODICE IBAN: IT 72 B 0303237070010000136696

Art. 9 – Istruttoria e decisione

La Commissione dovrà verificare il deposito e la regolarità di tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento nonché valutare se, dalla documentazione prodotta, risulti accertato che la Società posseda elementi tali da garantirne l'equilibrio finanziario e/o la continuità e regolarità dell'attività futura. A tal fine, ove ne riscontrasse la necessità, potrà richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione alle Società. Nel caso in cui la situazione di incertezza perdurasse, previo parere motivato, potrà inviare un Revisore presso la sede della Società al fine di approfondire la situazione esistente. Le spese del Revisore saranno a carico della Lega. La designazione del Revisore avverrà da parte della competente Commissione di Ammissione al Campionato. Potrà essere nominato un Revisore Ufficiale dei Conti o una Società di revisione iscritta all'apposito albo.

Art. 10 – Ammissione al Campionato

1. La Commissione redigerà entro e non oltre le **ore 18 del 22 luglio 2020** l'elenco delle Società aventi i requisiti necessari per l'iscrizione al Campionato di Serie A1 SuperLega **2020/21** e ne darà comunicazione, via

- fax o Pec o posta elettronica, al Consiglio Federale della FIPAV, proponendone la ratifica e, per conoscenza, alla Segreteria Generale della FIPAV e a quella di Lega. Sarà inoltre trasmesso anche il verbale relativo alle procedure di cessione della licenza/diritto sportivo di cui all'art. 13.
2. Notificherà contestualmente al Consiglio Federale della FIPAV, al Consiglio di Amministrazione della Lega ed alle Società interessate, a mezzo Pec o raccomandata a.r., preavvisata via fax e/o posta elettronica, l'eventuale causa di non ammissione al campionato e la relativa motivazione.
 3. Si precisa che costituirà comunque causa di non ammissione:
 - a) la mancata dichiarazione di disponibilità di un impianto di gioco avente le caratteristiche richieste dai Regolamenti di Lega e la mancata certificazione della relativa capienza in conformità a quanto previsto dai medesimi regolamenti;
 - b) il mancato deposito della domanda di prima adesione o di rinnovo dell'adesione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A;
 - c) il mancato deposito della garanzia finanziaria di cui agli artt. 3 lett. "i" e 5 (i) che precedono e/o il mancato reintegro in caso di escussione totale o parziale della garanzia finanziaria della stagione precedente;
 - d) la messa in liquidazione della società e, comunque, l'assenza di elementi tali da garantire l'equilibrio finanziario e/o la continuità e regolarità dell'attività futura;
 - e) il mancato deposito della garanzia di cui agli artt. 3 lett. g) e 5 (ii) che precedono e/o il mancato reintegro in caso di escussione totale o parziale della garanzia finanziaria della stagione precedente;
 - f) l'esistenza di debiti nei confronti di altre Società di Serie A maschile derivanti da ratei scaduti alla data del **30/06/2020** relativi a indennità di svincolo di atleti o altro titolo comunque fondato sui Regolamenti sportivi o di Lega o di crediti, di qualsiasi natura, vantati dalla Lega, dalla FIPAV, dalla FIVB e dalla CEV alla stessa data;
 - g) il verificarsi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, lettere a) e b) del presente regolamento.
 4. Negli altri casi di mancato rispetto delle norme del presente Regolamento la Commissione potrà o deliberare la non ammissione, con provvedimento motivato, o trasferire gli atti al C.d.A. con la richiesta di deferimento al Giudice di Lega e l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari da quest'ultimo ritenuti congrui.
 5. La Società destinataria del provvedimento di non ammissione ha **2 (due) giorni** lavorativi di tempo per ricorrere al Giudice di Lega il quale deciderà entro i **2 (due) giorni** lavorativi immediatamente successivi.
 6. Ove il Giudice di Lega accogliesse il ricorso ne darà comunicazione contestualmente alla ricorrente, al Consiglio Federale della FIPAV e al Consiglio di Amministrazione della Lega e la Società risulterà ammessa al Campionato.
 7. Su tale decisione non è ammesso gravame.

8. Ove il ricorso venisse respinto la Società ha **3 (tre) giorni** lavorativi di tempo dalla notifica a mezzo Pec, fax o posta elettronica del provvedimento motivato per ricorrere alla Corte Federale d'Appello della FIPAV, con le modalità di impugnativa avanti a detto organo previste dal vigente Regolamento Giurisdizionale della FIPAV.
9. La Commissione Ammissione Campionati di Lega potrà chiedere di essere sentita in entrambi i gradi di giudizio e potrà produrre memoria.

Art. 11 – Società riserve

1. Non saranno consentiti reintegrazioni o integrazioni nella Serie A1 SuperLega **2020/21**, anche in caso di eventuale carenza di organici. Le domande di iscrizione, quale squadra riserva, al suddetto campionato, saranno, pertanto, ritenute inammissibili.

Art. 12 – Società rinunciarie e/o non ammesse per mancanza dei requisiti

1. Le Società che entro il **15/07/2020** abbiano rinunciato, avendone diritto, a presentare domanda di ammissione alla Serie A1 SuperLega, previa richiesta da inoltrare alla FIPAV e per conoscenza alla Commissione entro il **21/06/2020**, avranno diritto ad essere ammesse al Campionato di Serie A2, anche se il numero di squadre partecipanti a tale campionato fosse dispari (e comunque fino ad un massimo di 14 squadre aventi diritto), previo accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissione previsti dal Regolamento relativo a tale campionato.
2. Le Società che non siano state ammesse al Campionato di Serie A1 di Superlega per mancanza di requisiti potranno, previa richiesta da inoltrare alla FIPAV e per conoscenza alla Commissione entro **due giorni lavorativi** dal ricevimento del provvedimento di non ammissione, potranno essere ammesse, mantenendo tutti i diritti sportivi, al primo Campionato successivo a quello di spettanza nel quale vi sia carenza di organico.
3. Gli atleti della Società che si trova in una delle fattispecie previste dai commi che precedono e che venga ammessa al campionato di Serie B saranno liberi di tesserarsi in favore di qualsiasi altro sodalizio affiliato, fermo restando il diritto della Società di precedente tesseramento di introitare le indennità previste dal Regolamento in materia che dovrà essere versato dalla Società di nuovo tesseramento dell'atleta richiedente.
4. La Lega provvederà a versare, in favore delle sole Società che abbiano rinunciato a presentare la domanda di ammissione alla Serie A1 SuperLega nel **periodo indicato nel comma 1** che precede, la complessiva somma di **€ 25.000** (da ripartire pro quota in caso di più rinunce), comprensiva dell'eventuale incentivo previsto dal Regolamento Interno del Consorzio, a titolo di "indennizzo", nel caso in cui la società rinunciante chieda ed ottenga l'iscrizione ad un altro campionato di serie A, ovvero a titolo di "fondo di solidarietà" (interamente destinato al pagamento dei debiti contratti dalla società rinunciante nei confronti delle altre società di Lega e dei propri tesserati), in caso di mancata iscrizione ad un altro campionato di serie A.

5. Le Società che dovessero rinunciare all'ammissione alla Serie A1 SuperLiga in un periodo diverso da quello innanzi indicato saranno retrocesse al primo Campionato a libera iscrizione con la perdita di tutti i diritti spettanti sugli atleti tesserati e con l'obbligo del pagamento, a favore della Lega, di una sanzione pari all'importo della garanzia stabilita per il Campionato a cui hanno rinunciato.

Art. 13 – Cessione del diritto sportivo

1. La cessione del diritto sportivo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 comma quarto del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV potrà avvenire solo previo parere favorevole della Lega che dovrà essere richiesto al Consiglio di Amministrazione con istanza motivata sottoscritta dalla Società cedente e da quella cessionaria entro e non oltre le **ore 12 del 15 giugno 2020**.
2. Il Consiglio di Amministrazione formulerà il suo parere, su cui non è ammesso gravame, entro il **5° giorno** successivo a quello delle scadenze dei termini di cui sopra.
3. Le Società aventi titolo a partecipare alla Serie A1 SuperLiga **2020/21** potranno cedere il titolo sportivo relativo a tale campionato, in favore di altro sodalizio affiliato alla FIPAV per la stagione **2020/21** alle sole condizioni previste dal presente articolo.
4. Le norme del presente articolo e i termini quivi previsti si applicheranno anche in caso di trasferimento di diritti non per cessione ma per fusione o assorbimento, o trasferimento della sede sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento Affiliazione e Tesseramenti FIPAV.
5. La Società richiedente il titolo a partecipare al Campionato di Serie A1 SuperLiga dovrà necessariamente essere costituita in forma di Società di capitali sportiva e dovrà avere il capitale sociale minimo previsto dal presente regolamento.
6. Tale società non potrà avere la sede e il campo di gioco:
 - a) in una **Provincia** dove abbia già sede e campo di gioco un'altra Società avente titolo di disputare il campionato di Serie A1 SuperLiga, a meno che non trattasi di capoluogo di Regione nel quale non sia già presente una società di Serie A1 SuperLiga;
 - b) in un **Comune** dove abbia già sede e campo di gioco un'altra Società avente titolo di disputare il campionato di Serie A2, anche se capoluogo di Regione, tranne che nel caso in cui la società esistente abbia prestato il proprio consenso scritto alla cessione.Deve intendersi che tali ultime disposizioni non si applicano nel caso in cui la cessione del titolo sportivo avvenga all'interno della medesima Provincia e cioè quando il numero delle Società della Serie A1 SuperLiga e di Serie A2 presenti nella Provincia non venga modificato.
Nessun limite territoriale alla cessione è, invece, previsto, con riferimento alle società aventi titolo di disputare il campionato di Serie A3.
7. In caso di parere favorevole da parte del C.d.A. della Lega, le Società richiedenti dovranno depositare, entro le **ore 12 del 15 luglio 2020**, tutta la

documentazione richiesta dal presente Regolamento per l'ammissione al Campionato di Serie A1 SuperLiga **2020/21** e, se si iscrivono per la prima volta alla Lega, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, dovranno depositare, entro gli stessi termini di cui sopra, la documentazione prevista dall'art. 5 dello Statuto per l'ammissione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A Maschile.

8. Le società richiedenti dovranno, inoltre, effettuare procedura di ammissione al Campionato nei termini previsti dal presente regolamento e depositare, unitamente ai documenti ivi previsti, per quanto compatibili, la seguente ulteriore documentazione:
 - a) copia dello statuto sociale vigente conforme alle norme di legge in vigore e alle direttive di Lega e della FIPAV;
 - b) versamento al fondo consortile non ripetibile di una quota pari ad **euro 150.000 (centocinquantamila)**;
 - c) versamento alla FIPAV della tassa di Diritti di Segreteria per acquisizione Titoli;
 - d) attestazione di riaffiliazione alla FIPAV della società cedente;
 - e) richiesta di cessione del titolo sportivo sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società cedente con allegata la deliberazione dell'organo competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale Rappresentante ad effettuare tale cessione;
 - f) richiesta di acquisizione del titolo sportivo sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società cessionaria con allegata la deliberazione dell'organo competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale Rappresentante ad effettuare tale acquisizione;
 - g) quietanza attestante l'avvenuto saldo dei debiti scaduti assunti dalla Società cedente nei confronti di altre Società della Serie A1 SuperLiga e di Serie A2;
 - h) quietanza attestante l'avvenuto saldo del 70% del totale dei compensi netti complessivamente pattuiti dalla Società cedente con tutti i tesserati della rosa della prima squadra della stagione sportiva **2019/20** o idonea liberatoria rilasciata dai suddetti tesserati;
 - i) idonea liberatoria di altre Società di Serie A1 SuperLiga o di Serie A2 maschile che vantassero crediti non scaduti nei confronti della Società cedente.
9. Scaduti i termini di cui al presente articolo, non potranno più avvenire, per qualsivoglia titolo, trasferimenti del titolo sportivo di Serie A1 SuperLiga, anche per fusione e assorbimento o trasferimento della sede.
10. Nel caso avvenga una cessione dei diritti tra società aventi titolo a partecipare rispettivamente ai campionati Serie A1 SuperLiga e Serie A2, non saranno richiesti i documenti di cui alle precedenti lettere a) e h).
11. Non saranno, altresì, richiesti i documenti di cui alle precedenti lettere a) e b) alle Società di Serie A2 che acquistano il titolo a partecipare alla Serie A1 SuperLiga, in quanto già facenti parte del Consorzio.
12. La Commissione potrà richiedere alla Società rinunciataria o a quella richiedente il titolo, ulteriore documentazione così come potrà porre a

carico della Società richiedente l'onere del deposito di ulteriori garanzie finanziarie in base all'esame della documentazione depositata.

13. Il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione è presupposto per il deposito della documentazione di ammissione ma non costituisce diritto all'ammissione.
14. L'omologa della cessione è subordinata al rispetto integrale di quanto previsto dal presente Regolamento, nonché dalle norme FIPAV in materia
15. Per essere ammessa a partecipare alla Serie A1 SuperLega la Società richiedente dovrà comunque, oltre a quanto previsto dal presente capo, rispettare tutti gli altri requisiti previsti dal presente Regolamento per la partecipazione alla Serie A1 SuperLega.
16. Si precisa che una Società che ceda il titolo sportivo non acquisisce il diritto ad essere ammessa ad altro Campionato (a differenza di quelle rinunciatarie) ma conserverà unicamente il diritto a partecipare agli altri Campionati a cui aveva titolo prima della cessione del diritto della Serie A1 SuperLega.
17. Le Società che acquistano il titolo a partecipare alla Serie A1 SuperLega (purché mantengano invariata la compagine sociale di riferimento) che non trasferiranno in altra provincia sede sociale e impianto di gioco non saranno tenute ai limiti territoriali previsti dal presente articolo, nonché al versamento dei **150.000 euro** previsti dalla sopra riportata lett. b) del presente articolo e l'ammontare della garanzia finanziaria sarà ridotto ad **€ 200.000 (duecentomila)**.
18. Eventuali richieste e/o pareri in ordine all'interpretazione del presente Regolamento saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione della Lega salvo ratifica da parte della FIPAV.